

## IL PROCEDIMENTO VAS NEL CODICE DELL'AMBIENTE

A cura di

**Dott. Dario SIMONELLI**

&

**Riccardo BRUGNOLI**

patrocinatore legale

funzionario

Stagista Ministero beni culturali e paesaggistici

Ministero Beni Culturali e Paesaggistici

La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati, ha rappresentato un punto di svolta della politica ambientale comunitaria attraverso la previsione di una **Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)** che considera simultaneamente vari fattori di protezione con riguardo a determinate fattispecie d'impatto (opere pubbliche e private di particolare rilevanza).

Dopo un lunghissimo periodo d'incertezza e di dibattito, durante il quale l'Italia non ha mai recepito in modo organico, nell'ordinamento interno, la suddetta direttiva V.I.A., affidandosi ad una disciplina transitoria ( art. 6 della L. 34986, D.P.C.M. 10.08.88 e 27.12.88 ), l'Unione Europea ha emanato un'altra direttiva, la n. 42/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la "*Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", il cui termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri veniva fissato alla data del 21 luglio 2004

La direttiva in questione, comunemente nota con l'acronimo di **V.A.S.** (Valutazione Ambientale Strategica), nonché la precedente direttiva V.I.A., sono state recepite nel **Testo Unico Ambientale** (da questo momento **Codice dell'Ambiente**), in attuazione della **Legge Delega ambientale 308/04**.

La finalità propria della **V.A.S.**, in ossequio alla direttiva madre, è la verifica della rispondenza di piani e programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, sia valutando il grado d'integrazione dei principi di sviluppo sostenibile al suo interno, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente.

La Direttiva infatti, quale principale obiettivo (art. 1), ha il fine di *assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, nonché promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione di determinati piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente.*

In tal modo il diritto degli Stati Membri ha inteso colmare una delle più macroscopiche lacune della **V.I.A.** che, analizzando la compatibilità ambientale di ciascun progetto singolarmente considerato, ne valuta gli effetti in maniera avulsa e disarticolata rispetto alle problematiche ed ai fattori socio-economici, territoriali e ambientali che vengono messi in gioco dalla realizzazione di un ben più complesso numero di progetti facenti parte di un piano o di un programma che si intende portare a compimento, anche se in fasi temporali differenziate.

La ratio del processo in questione è quella di consentire alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi ambientali ed al pubblico, di partecipare attivamente al processo decisionale per modificarne il percorso logico e procedimentale.

La logica della condivisione, nel processo decisionale, è stata anticipata, a livello europeo, dalla Convenzione Europea sul paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, nella quale vengono in qualche modo teorizzati i principi di integrazione sistematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche, successivamente assimilati, a livello normativo, nel D.Lgs n. 42/2004 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ).

Elaborazione di un **Rapporto Ambientale** (art. 5 dir. n. 42/2001 e art. 9 Codice), svolgimento di **Consultazioni** (art. 6 dir. n. 42/2001 e art. 10 Codice), **Valutazione del Rapporto Ambientale** (art. 12 Codice) e dei **risultati delle consultazioni** nell'iter decisionale, **messa a disposizione delle informazioni** sulle decisioni a norma (art. 13 Codice), rappresentano l'iter necessario, per l'effettiva realizzazione del procedimento *de quo*.

Comparando però la previsione Comunitaria con l'attuazione avvenuta nel Codice dell'Ambiente, si notano distorsioni specie in riferimento ai momenti nei quali si collocano le fasi della stessa valutazione, in particolare, dal raffronto dell'art. 4 della direttiva 2001/42/CE e l'art. 9 comma 1 del Codice dell'Ambiente, emerge uno stravolgimento nell'attuazione del procedimento V.A.S.

Infatti l'art 4 comma 1 della direttiva, come obbligo generale per gli Stati, dispone che: *“La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed **anteriamente alla sua adozione** o all'avvio della relativa procedura legislativa”* mentre l'art. 9 comma 1 del Codice dell'Ambiente, testualmente recita: *“Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto **prima, e ai fini dell'approvazione**, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.”*

Anche il dettato dell'art. 16 comma 1 conferma il contrasto con la direttiva comunitaria disponendo che: *“Per i piani e programmi di cui all'art. 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione il piano o programma **adottato** o comunque proposto deve essere inoltrato...”*

Una simile previsione risulta quindi in pieno contrasto con la ratio comunitaria che in realtà colloca la Valutazione Ambientale Strategica in un momento diverso e del tutto autonomo rispetto a quello precedente l'approvazione, cioè prima dell'adozione dei piani e programmi ed al fine di orientarne le possibili scelte. L'art. 8 comma 1 del Codice dell'Ambiente che testualmente recita: *“La valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.”*, crea confusione utilizzando i termini fase *“preparatoria”* del piano o programma e anteriormente alla sua *“approvazione”*.

Infatti non si chiarisce se la V.A.S. debba essere effettuata durante la **fase preparatoria** del piano o programma, quindi **ante adozione**, o prima della **fase di approvazione**, quindi **post adozione**, mentre nel successivo articolato si fa costantemente riferimento al regime di adozione del piano o programma.

La corretta definizione dei momenti ove si colloca la fase iniziale della V.A.S. non è di secondaria importanza specie se si considera che, proprio la collocazione *ex ante* o *post* adozione, caratterizza il procedimento e lo distingue dalla VIA ed inoltre, rappresentando il processo parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione di piani e programmi, tutti i provvedimenti di approvazione adottati senza V.A.S. resterebbero affetti da nullità.

Infatti la Via si realizza in fase preventiva ma in presenza di un progetto che già esiste, mentre la V.A.S., così come delineato nella direttiva che ne pone le basi, si realizza in fase di elaborazione di piani e programmi mediante la redazione di un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell'ambiente del territorio interessato, le alterazioni conseguenti all'adozione del provvedimento proponendo alternative tecnologiche, strategiche e localizzative.

La Valutazione d'Impatto Ambientale si applica pertanto ad un determinato progetto ed alle possibili alternative dello stesso per identificare, descrivere, valutare gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve e lungo periodo, permanenti, temporanei, positivi e negativi e costituisce parte del processo autorizzativo di un progetto, la VAS invece deve rappresentare un processo sistematico per "valutare" le conseguenze ambientali delle azioni proposte (politiche, piani, programmi) per garantire che tali conseguenze siano affrontate adeguatamente, sin dalle prime fasi del processo decisionale sulle stesso piano delle altre considerazioni quali quelle economiche e sociali..

Il Codice dell'Ambiente non sembra quindi rispondere alle prescrizioni dettate dalla Direttiva V.A.S. e neppure alle indicazioni e ai principi della Legge delega 308/2004 finalizzati a garantire la salvaguardia dell'ambiente, la tutela ed il miglioramento della protezione della salute umana, un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed in particolare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali.

La stessa delega prevedeva inoltre espressamente una “*piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente*” “*l’affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti*”.

Il legislatore comunitario, ha infatti previsto e prescritto un *processo decisionale*, interattivo, orientativo, da condurre in parallelo all’elaborazione del piano, un processo strategico per individuarne preventivamente limiti, opportunità e alternative.

Conseguentemente il ruolo delle autorità ambientali non può essere quello di esprimere un *giudizio di compatibilità ambientale* sul piano, ma quello di fornire un **sostegno metodologico** attraverso informazioni, analisi e stime, pareri sulla scelta effettuata.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE VAS

- piani e programmi che concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
- piani e programmi che contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale in base alla vigente normativa.
- piani e programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione di uccelli selvatici e quelli classificati come siti d’importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
- Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’attuazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi.

*Pubblicato il 13 luglio 2006*

## S H E M A F A S I V A S

(Ai sensi del Codice dell'Ambiente)

1. Elaborazione del **Rapporto Ambientale** (deve costituire parte integrante della documentazione del piano o del programma da approvarsi)
2. **Consultazioni**
3. **Giudizio di Compatibilità ambientale**
4. Informazioni circa la decisione
5. Monitoraggio

### **RIFERIMENTI NORMATIVI NEL CODICE DELL'AMBIENTE**

#### **TITOLO II**

#### **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS**

#### **ART. 7 (Ambito d'applicazione)**

1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
  - a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:

- 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
  - 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.
  4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
  5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo .

7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e , comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

#### **ART. 8 (integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione)**

1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.

2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

### **ART. 9 (Rapporto ambientale)**

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.

2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.

3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.

5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.

### **ART. 10 (consultazioni)**

1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.

3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento

le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.

4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.

#### **ART. 11 (consultazioni transfrontaliere)**

1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.

2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

**ART. 12 (Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto)**

1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11.

2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.

3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi

dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

#### **ART. 13 (informazioni circa la decisione)**

1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

#### **ART. 14 (monitoraggio)**

1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.

3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE**

#### **ART. 15 (piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)**

1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.

#### **ART. 16 (avvio del procedimento)**

1. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione il piano o programma adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali di cui all'articolo e agli altri Ministeri eventualmente interessati.

2. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione

deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale.

3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3.

4. Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del nuovo annuncio.

#### **ART. 17 (istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale)**

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell'articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6.

2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui

agli articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.

4. In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione.

5. Il parere espresso dalla sottocommissione è immediatamente trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale.

6. L'inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 12, comma 2.

#### **ART. 18 (effetti del giudizio di compatibilità ambientale)**

1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'articolo 17.

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione.

3. Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica l'articolo 12, comma 3.

#### **ART. 19 (procedura di verifica preventiva)**

1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7.

2. La verifica è eseguita dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo , che si pronuncia, in base ai criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 17; inoltre, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalità di informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma già approvato, venga rilevato che non è stata esperita la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura è attivata dall'autorità competente all'approvazione, la quale, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

#### **ART. 20 (fase preliminare)**

1. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, la fase preliminare di cui all'articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il proponente e la Commissione di cui all'articolo .

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo , commi 5 e , di apposita sottocommissione con la quale interloquire.

3. Al termine della fase preliminare, la sottocommissione incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale ed il relativo

livello di dettaglio. Con lo stesso verbale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono essere precisate le modalità di informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

4. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O**

#### **PROVINCIALE**

#### **ART. 21**

##### **(piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o provinciale)**

1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.

#### **ART. 22**

##### **(procedure di vas in sede regionale o provinciale)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 21.

2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto